

**Delib.G.P. 10 giugno 2014, n. 688 <sup>(1)</sup>**

**Progetti glottodidattici e insegnamento di discipline non linguistiche secondo modalità didattiche CLIL nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana.**

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

L'articolo 19 dello Statuto di autonomia colloca nel sistema scolastico della provincia di Bolzano la sede per la tutela linguistica e culturale dei diversi gruppi linguistici, tra cui quello italiano.

In tale sistema di istruzione l'insegnamento in madrelingua rappresenta la base per una piena formazione culturale e linguistica delle alunne e degli alunni ed è elemento essenziale di crescita, per assicurare ai giovani la partecipazione attiva e consapevole al processo didattico ed educativo e per garantire loro l'acquisizione dei saperi in termini ampi, approfonditi e durevoli.

L'articolo 19, comma 1, dello Statuto di autonomia delinea per la provincia di Bolzano un modello di istruzione, a favore dei gruppi linguistici tedesco e italiano, fondato sull'insegnamento nella rispettiva madrelingua delle alunne e degli alunni da parte di docenti per i quali tale lingua sia essa stessa lingua materna.

Nel rispetto di tali principi il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione garantisce un'ampia offerta formativa per soddisfare le diverse inclinazioni e i diversi interessi di studio e per la costruzione di profili formativi personalizzati e adeguati alle esigenze della società.

L'Unione europea con costante azione di stimolo ha ripetutamente sollecitato gli Stati membri ad introdurre nei rispettivi sistemi formativi idonee iniziative per migliorare le competenze linguistiche delle cittadine e dei cittadini europei. Detta sollecitazione è stata espressa nella Risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 nei seguenti termini: "*La conoscenza approfondita della o delle lingue materne può facilitare l'apprendimento di altre lingue*". Il Consiglio ha inoltre ribadito che la padronanza di più lingue "*è una delle competenze di base necessarie ad ogni cittadino per poter partecipare effettivamente alla società europea*" (Risoluzione del Consiglio del 14 febbraio 2002 relativa alla promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nel quadro dell'attuazione degli obiettivi dell'Anno europeo delle lingue 2001, Gazzetta ufficiale n. C 050 del 23/02/2002).

Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è oggi prevalentemente disciplinato dalle seguenti due leggi provinciali: la *legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione)*, e la *legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 (Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano)*.

La *legge provinciale n. 5/2008*, all'articolo 14, comma 5, prevede che le scuole del primo ciclo di istruzione, al fine di migliorare le conoscenze plurilingui delle alunne e degli alunni, possono avviare progetti innovativi di insegnamento delle lingue nel rispetto dell'articolo 19

---

<sup>1</sup> Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 8 luglio 2014, n. 27.

dello Statuto di autonomia e delle indicazioni della Giunta provinciale, come anche previsto dalle Indicazioni provinciali per il primo ciclo (adottate con deliberazione della GP n. 1928 del 27 luglio 2009).

La *legge provinciale n. 11/2010*, all'articolo 1, comma 2, descrive il profilo formativo delle studentesse e degli studenti in uscita dal secondo ciclo di istruzione e formazione e individua nella competenza in più lingue l'elemento strategico per contribuire allo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico di una società democratica.

In particolare, l'*articolo 7, comma 7, della predetta legge provinciale n. 11/2010* prevede quanto segue: "[...] *Le scuole situate nella stessa zona geografica, anche di diversa lingua di insegnamento, collaborano tra loro alla realizzazione di progetti comuni. Questi sono volti a favorire la permeabilità tra percorsi, nonché a sviluppare e qualificare l'offerta formativa. Particolare attenzione è rivolta all'apprendimento della seconda lingua e di altre lingue straniere. A tal fine, le scuole promuovono la collaborazione sinergica con il mondo del lavoro, con la realtà produttiva del territorio, con gli istituti educativi e di ricerca locali e con le associazioni giovanili nonché lo scambio di studenti con scuole in Italia e all'estero*".

Inoltre, l'articolo 9, comma 1, della medesima *legge provinciale n. 11/2010* attribuisce alla Giunta provinciale la potestà di definire, nell'ambito delle indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi ai licei e agli istituti tecnici, i criteri per l'adozione di percorsi didattici innovativi, con particolare riferimento agli insegnamenti delle lingue.

In attuazione del summenzionato articolo 9 la Giunta provinciale ha adottato le deliberazioni n. 2041 del 13 dicembre 2010 (Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del primo biennio dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale in lingua italiana) e la n. 1301 del 3 settembre 2012, (Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli del secondo biennio e del quinto anno dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale in lingua italiana) a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, che prevedono l'introduzione di pratiche didattiche laboratoriali e interattive e la promozione di progetti di insegnamento veicolare di discipline non linguistiche in una lingua comunitaria (CLIL) nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano.

La sezione italiana del Consiglio scolastico provinciale, nella seduta del 5 maggio 2014, ha espresso parere favorevole in merito alla presente deliberazione.

Ciò premesso

Delibera

a maggioranza dei voti legalmente espressi, con un voto contrario:

1. l'attivazione a partire dall'anno scolastico 2014/2015 di progetti scientificamente assistiti e valutati nelle quarte e/o quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado in lingua italiana con insegnamento in periodi determinati di discipline non linguistiche in lingua tedesca, inglese e/o in altre lingue con modalità didattiche CLIL orientati alla riforma statale della scuola secondaria di secondo grado (*articolo 8, comma 2, lettera b, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, nonché articolo 6 e articolo 10, commi 5 e 6 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89*). I docenti coinvolti devono essere in possesso delle qualificazioni prescritte. L'intendenza scolastica è responsabile dell'assistenza scientifica di tali progetti;

2. i criteri e le indicazioni per la realizzazione dei progetti contenuti nell'allegato 1 che è parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige.

## **Allegato 1**

**Criteri e indicazioni che trovano applicazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana per l'insegnamento di discipline non linguistiche in tedesco e in lingue straniere con modalità didattiche CLIL (Content and Language Integrated Learning)**

### **Premessa**

Gli insegnamenti della madrelingua italiana, della seconda lingua tedesca e di una o più lingue straniere sono parte costitutiva del curriculum di tutti i gradi di istruzione.

Le scuole elaborano un piano di promozione plurilinguistica in una visione progettuale pluriennale, secondo prospettive di sviluppo organiche e coordinate che comprendono l'insieme complessivo delle attività glottodidattiche, sulla base dei bisogni formativi delle alunne e degli alunni e in coerenza con l'indirizzo specifico della scuola.

Tali progetti devono:

- incrementare le competenze linguistiche delle alunne e degli alunni in tutte le materie linguistiche e mettono al centro lo sviluppo della capacità espressiva di chi studia; applicano anche metodi di apprendimento linguistico naturale, senza ledere il principio dell'insegnamento in madrelingua, secondo l'articolo 19 dello Statuto di Autonomia;
- coinvolgere tutte le materie con il loro specifico contributo all'incentivazione linguistica ed utilizzano le attività interdisciplinari e le occasioni di partenariato per l'insegnamento linguistico mirato;
- puntare sulla stretta collaborazione tra gli insegnanti delle materie linguistiche nel senso di una didattica linguistica comune indicando come possibile strumento di apprendimento, riflessione e documentazione il Portfolio delle lingue europee.

La presente deliberazione prevede che i contenuti e i saperi trattati nell'ambito di progetti linguistici o tramite l'insegnamento di discipline non linguistiche impartite in L2 o in lingue straniere si raccordino con quelli impartiti in madrelingua.

Contestualmente le scuole sono tenute a definire le misure di tutela e promozione a sostegno della lingua di insegnamento italiana.

Le scuole sono tenute ad inserire tutte le attività tese alla promozione del plurilinguismo nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.).

Tutti i progetti linguistici:

- prevedono, in ogni caso, la verificabilità e la valutabilità in madrelingua dei saperi appresi in altra lingua; in tal modo, nel rispetto delle previsioni normative dall'articolo 19 dello Statuto di autonomia, i saperi impartiti e le competenze raggiunte in altra lingua si raccordano con gli insegnamenti impartiti in madrelingua;
- riservano la valutazione intermedia e finale delle competenze raggiunte al docente di disciplina, appartenente all'organico della scuola, nella sua funzione di membro del Consiglio di classe in sede di scrutinio;
- rispettano le garanzie democratiche di consultazione preventiva della componente genitoriale (e ove previsto anche di quella studentesca) previste dalle procedure di elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa di cui all'*articolo 4 della legge provinciale n. 12/2000*;
- sono fondati su obiettivi espliciti, su percorsi d'azione chiaramente prefigurati, su prestazioni professionali coordinate e su adeguate modalità didattiche;
- possono essere riconfermati e proseguiti.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana trovano applicazione i seguenti:

#### **criteri e indicazioni:**

1. Le scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono attivare progetti didattici finalizzati a un più efficace apprendimento della seconda lingua e delle altre lingue presenti nel curriculum di scuola.
2. Contestualmente all'attivazione di tali progetti le istituzioni scolastiche curano anche un adeguato consolidamento della competenza della madrelingua come fattore di efficacia per l'apprendimento di ulteriori lingue.
3. Tutti i progetti glottodidattici, sia nella loro fase progettuale e organizzativa che in tutte le successive fasi di concreta attuazione, sono parti costitutive del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.). Essi possono avere anche durata pluriennale.
4. Nei limiti delle risorse professionali disponibili è consentita l'eventuale compresenza di più docenti.
5. Per quanto attiene specificatamente ai progetti linguistici che privilegiano l'approccio metodologico CLIL (*Content and Language Integrated Learning*: mediante il quale viene utilizzata un'altra lingua per la trasmissione e l'apprendimento di contenuti disciplinari e di lingua, con l'obiettivo di promuovere la padronanza sia dei contenuti disciplinari che della lingua nella prospettiva di precisi traguardi predefiniti <sup>(2)</sup>) valgono i seguenti criteri:

---

<sup>2</sup> (Maljers, Marsh, Wolf, Genesee, Frigols-Martin, Mehisto, 2010 - in Programma-quadro Europeo per la formazione di insegnanti - CLIL)

a) tali progetti possono coinvolgere parti di programma appartenenti ad ambiti disciplinari non linguistici che devono inderogabilmente raccordarsi con i saperi disciplinari impartiti in lingua madre;

b) tali progetti possono avere durata pluriennale, di norma non superando il 50% del monte ore annuale della disciplina coinvolta.

c) i docenti coinvolti in tali progetti devono garantire il possesso di accertate competenze disciplinari, linguistiche (madrelingua o competenza linguistica corrispondente al livello C1 della scala QCER per progetti in L2; livello C1 della scala QCER per progetti in lingua straniera per le scuole secondarie di primo e secondo grado) e competenze relative alla didattica delle lingue con metodologia CLIL, acquisite attraverso specifici Corsi di perfezionamento universitari secondo la normativa nazionale vigente: art. 14 del Decreto n. 249, emanato il 10 settembre 2010 dal MIUR; Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico, requisiti per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; nota 240 del 16 gennaio 2013 del MIUR, norme transitorie su requisiti per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. L'Intendenza scolastica sostiene comunque l'attivazione di percorsi formativi e di sostegno professionale, coerenti con il profilo didattico, adottati in autonomia dalle rispettive scuole.

6. La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti e delle competenze, al termine di ciascun periodo di valutazione ha luogo nel rispetto dei seguenti criteri:

- nel caso di progetti che si realizzano con l'impiego di insegnanti esterni al Consiglio di classe (sia appartenenti alla stessa scuola che ad altra istituzione scolastica), la valutazione spetta al docente titolare di disciplina appartenente al piano organico della scuola; per la determinazione di dette valutazioni il docente titolare si avvale anche di elementi di giudizio e di contributi valutativi forniti dagli altri insegnanti coinvolti nel progetto;
- nel caso di progetti che si realizzano con l'impiego di docenti di disciplina e di lingua appartenenti allo stesso Consiglio di classe, ciascun docente valuta la progressione degli apprendimenti e il raggiungimento delle competenze nella propria disciplina;
- in entrambi i casi, nell'esprimere la propria valutazione, il docente titolare di disciplina (appartenente al piano organico della scuola e membro di diritto del Consiglio di classe) tiene conto anche del livello di acquisizione, da parte delle alunne e degli alunni, dei contenuti trattati in altra lingua.

7. La conferma e la prosecuzione dei progetti linguistici è correlata a una positiva valutazione annuale o pluriennale degli esiti da parte della scuola. Gli esiti dell'autovalutazione sono portati a conoscenza degli organi collegiali e resi accessibili al pubblico.

8. Le prestazioni di servizio indicate nel contratto collettivo del personale docente e le risorse finanziarie e professionali disponibili nella scuola costituiscono limiti oggettivi alla progettazione e all'attuazione dei progetti. Le istituzioni scolastiche realizzano i progetti utilizzando anche le diverse possibilità previste dalle normative vigenti (scambi docenti, alunni, partenariati, ecc).